

# **Ordinanza Sindacale n. 45 del 30 luglio 2021**

**30 Luglio 2021 a cura di Marta Lucia Brovelli**

## **Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

### **IL SINDACO**

Richiamata l'ordinanza n 33 del 11.06.2021;

Richiamate le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65 recante «Misure urgenti relative all' emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Valutato che la ripresa della attività commerciali e di ristorazione porteranno una maggiore affluenza di persone che dovranno assolutamente rispettare regole idonee ad evitare il diffondersi del virus;  
Valutato altresì che occorre prevedere ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle attività di somministrazione quali bar –ristoranti ecc.:

- Divieto di somministrazione e vendita al banco di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 19.00;
- Divieto di somministrazione e vendita al banco di bevande in vetro (anche mediante bicchieri) dalle ore 19.00;
- Fissare lo spegnimento della musica nei bar-ristoranti alle ore 24.00.

Considerato che si rende necessario, porre in essere, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

Valutato che occorre tutelare le fasce di utenti deboli e salvaguardare la loro e altrui incolumità;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute pubblica;

#### ORDINA

**Con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2021 è istituito quanto segue:**

- **Divieto di somministrazione e vendita al banco di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 19.00;**
- **Divieto di somministrazione e vendita al banco di bevande in vetro (anche mediante bicchieri) dalle ore 19.00;**
- **Fissare lo spegnimento della musica nei bar-ristoranti alle ore 24.00.**

**Si raccomanda di osservare le norme di distanziamento sociale nelle condizioni previste dai dispositivi di legge sopra richiamati, e altresì l'utilizzo scrupoloso delle mascherine di protezione delle vie respiratorie al fine di garantire la tutela delle persone nel contenimento della diffusione da Covid-19.**

#### DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

#### INFORMA

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del presente ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo art. 4 testè richiamato. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

#### DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:  
- Prefettura di Novara

- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

13:52 30/07/2021

 [O5-2021-00045.pdf \(478.2 KB\)](#)